



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori GINETTI, Assuntela MESSINA, D’ARIENZO, MANCA, PITTELLA, ROJC, BOLDRINI, CUCCA, GARAVINI, FERRAZZI e COMINCINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 2018**

Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ha lo scopo di sostenere la conservazione, la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche, delle relative fortificazioni, torri e porte dei borghi e dei centri storici del territorio nazionale. Patrimonio architettonico, di memoria locale e di grande valore identitario che se non adeguatamente mantenuto con interventi conservativi rischia di subire crolli e forme di degrado irreversibili.

Il testo si pone a completamento della legge 6 ottobre 2017, n. 158 « Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni », al fine di adottare misure concrete per la tutela del patrimonio culturale materiale e immateriale dei comuni, anche al fine di favorirne la rigenerazione urbana, contrastare il degrado e lo spopolamento, favorire lo sviluppo locale socio-economico e culturale, il reinsediamento abitativo e in questa direzione, sostenere diffuse opere di manutenzione e tutela dei beni dei comuni. Si ritiene inoltre, che tale valorizzazione possa costituire un sostegno importante per l'attrattività turistica anche dei centri minori dell'Italia dei mille campanili, di quei luoghi di memoria che conservano peraltro dentro le mura, tra piccole chiese e musei locali, opere artistiche e culturali di particolare pregio e interesse. Un patrimonio che è necessario tutelare e rendere maggiormente accessibile.

I centri storici raccontano con i loro simboli, la storia della comunità locale e le loro vicende. Le città da sempre inquadrate dalle mura di cinta, da quel confine materiale che è ambito di appartenenza e di inclusione, di identità tra *polis* e cittadini. Le città dunque come *urbs* e *civitas*, spazio urbano e della

cultura civica. In questo quadro, sono proprio le mura, e relative torri, porte e fortificazioni, a rappresentare ancora oggi, il luogo di demarcazione, di riconoscimento, di protezione sociale, di sicurezza e di confine di centri, rappresentati come organismi viventi, tra strade, spazi chiusi e piazze aperte, vivaci e operose su cui misurare da sempre il buon governo locale, i luoghi e la loro anima che influenzano il presente e che dovranno influenzare il divenire urbano anche nel futuro, verso un universo complesso ma riconoscibile, governato dunque da un ordine armonico e razionale.

Tutela, dunque, di tutto quello che le mura contengono in termini di immaginario collettivo, bellezze e tipicità da conoscere e anche da praticare nelle diverse dimensioni esperienziali. Un turismo alla scoperta delle città minori, che può rappresentare un volano dell'economia turistica sul Pil nazionale, offerta dalle reti di eccellenza quale quella dei « Borghi più belli d'Italia », luoghi di una bellezza unica, autentica irripetibile, patrimonio mondiale di cultura che è nostro compito, anche a sostegno dell'impegno profuso dalle amministrazioni comunali, preservare e tramandare alle generazioni future con adeguati interventi di conservazione, messa in sicurezza, manutenzione e ripristino.

Obiettivo di questo disegno di legge è pertanto quello di sostenere e incentivare gli interventi e le opere di conservazione e manutenzione o ripristino delle mura, fortezze e torri che costituiscono la cinta urbana delle città, dei centri storici e dei borghi, per i comuni fino a 70.000 abitanti, attraverso forme di cofinanziamento nazionale al 50 per cento, prevedendo altresì che tali spese per investimento in opere siano cumulabili

con lo strumento fiscale dell'art. *bonus* di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 mag-

gio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Finalità e definizioni)*

1. La presente legge, ai sensi degli articoli 3, 44, secondo comma, 117 e 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, promuove e favorisce lo sviluppo sostenibile economico, sociale, ambientale e culturale dei comuni, ai sensi del comma 2 del presente articolo, promuove l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni, nonché l'attrattività turistica attraverso la tutela, la conservazione, la rigenerazione e valorizzazione del loro patrimonio storico-culturale e architettonico rappresentato in particolare dalle mura storiche di cinta e relative torri, fortificazioni e porte.

2. Ai fini della presente legge, sono soggetti beneficiari del Fondo di cui all'articolo 3 i comuni con popolazione fino a 70.000 abitanti.

3. Ai fini di cui al comma 2, i dati concernenti la popolazione dei comuni sono aggiornati ogni tre anni e resi pubblici sulla base delle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). In sede di prima applicazione, è considerata la popolazione risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è

emanato l'elenco dei comuni di cui al comma 2.

5. Le regioni possono prevedere ulteriori tipologie di comuni rispetto a quanto previsto al comma 2 del presente articolo, tenuto conto della specificità del proprio territorio.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 2.

##### *(Tipologia di interventi ammissibili)*

1. Sono ammissibili a cofinanziamento dal Fondo di cui all'articolo 3 interventi di manutenzione, ripristino, conservazione e rigenerazione di mura storiche di cinta dei centri storici e dei borghi e relative torri, fortificazioni e porte. I comuni ammessi al beneficio di cui all'articolo 1 devono garantire un cofinanziamento pari almeno al 50 per cento del costo dell'opera a cui possono concorrere impegni di contributo da privati.

#### Art. 3.

##### *(Fondo per la conservazione, il ripristino, la manutenzione e la rigenerazione delle mura di cinta, fortificazioni, torri e porte dei centri storici e dei borghi)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, un Fondo per la conservazione, il ripristino, la manutenzione e la rigenerazione delle mura di cinta, fortificazioni, torri e porte dei centri storici e dei borghi.

2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i

beni e le attività culturali, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale.

3. Il Piano nazionale di cui al comma 2 definisce le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché quelle per la selezione, attraverso bandi pubblici, dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei seguenti criteri:

*a)* premialità per i comuni facenti parte di associazioni che prevedono, nel procedimento di certificazione, tra le caratteristiche, la qualità del patrimonio architettonico e la sua conservazione;

*b)* premialità per i borghi che si trovano in zone ad alto e medio rischio sismico;

*c)* premialità per interventi che prevedano l'abbattimento delle barriere architettoniche per rendere accessibili i beni;

*d)* presentazione di progetti già approvati dalle soprintendenze;

*e)* tempi di realizzazione degli interventi;

*f)* capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico attraverso il concorso degli investimenti privati;

*g)* percentuale di cofinanziamento del comune;

*h)* esecutività del progetto.

4. Il Piano nazionale di cui al comma 2 è aggiornato ogni tre anni sulla base delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo di cui al comma 1.

5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da finanziare sulla base del Piano nazionale di cui al comma 2 e dei suoi successivi aggiornamenti, assicurando, per quanto possibile, un'equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Le risorse erogate ai sensi del comma 5 sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale.

7. All'onere derivante dal comma 1, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2019, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 4.

##### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, le amministrazioni interessate provvedono al-

l'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.